

N. R.G. 495/2021



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Terza Civile -

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

dott. Francesco Rizzi	Presidente relatore
dott.ssa Silvia Orlando	Consigliere
dott.ssa Paola Ferrari Bravo	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. **495/2021** R.G. promossa da:

Bartolomeo Alloa, residente in Ruffia (CN), elettivamente domiciliato in Torino (TO) presso lo studio dell'Avv. A. Caviglione, che lo rappresenta e difende per procura in atti, con rituale indicazione dell'indirizzo PEC

- PARTE IMPUGNANTE -

co n t r o

Giovanni Battista Busso, residente in Moretta (CN) ed elettivamente domiciliato in Saluzzo (CN) presso lo studio degli Avv. A. Piano e F. Licciardello, che lo rappresentano e difendono per procura in atti, con rituale indicazione degli indirizzi PEC

- PARTE IMPUGNATA -

Oggetto: impugnazione di lodo arbitrale

Udienza di precisazione delle conclusioni del 19/5/2022 con modalità di trattazione scritta ai sensi degli artt. 83, co. 7, lett. h), d.l. n. 18/20 (conv. nella l. n. 27/20) e 221, co. 4, d.l. n. 34/20 (conv. nella l. n. 77/20).

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE IMPUGNANTE:



Dichiarare la nullità del lodo emesso il 5/1/2021 e depositato in pari data dall'Arbitro Avv. Attilio Zuccarello nel procedimento n. 22/2020 promosso davanti a Camera Arbitrale - ARBIMEDIA poiché emesso in violazione del disposto dell'articolo 829 n. 1, 5 e 11 del Codice di Procedura Civile e per l'effetto: in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento in capo a Giovanni Battista Busso delle obbligazioni assunte con il richiamato contratto preliminare e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare quest'ultimo alla rifusione della somma di euro 300.000,00 (pari al doppio della caparra corrisposta); in via subordinata, dichiarare tenuto e condannare Giovanni Battista Busso alla rifusione della somma di Euro 150.000,00 (pari alla caparra corrisposta); con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

PER PARTE IMPUGNATA:

In via preliminare, dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'appello proposto da Bartolomeo Alloa ovvero dichiararlo inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da Bartolomeo Alloa, confermando il Lodo Arbitrale emesso dall'Arbitro monocratico, Avv. Attilio Zuccarello, pubblicato in data 5/1/2021 e reso nel giudizio iscritto al ruolo generale di Arbimedia – Camera Arbitrale al n. 22/2020; con vittoria di spese del secondo grado di giudizio, oltre accessori di legge.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Bartolomeo Alloa, promissario acquirente di un terreno, in forza di contratto preliminare sottoscritto in data 27/5/2013, impugna con atto di citazione ritualmente notificato il lodo arbitrale del 5/1/2021 emesso da arbitro unico in Torino, che ha respinto la sua domanda **di restituzione del doppio della caparra confirmatoria** (di euro 150.000,00) versata al promissario venditore Giovanni Battista Busso, causa inadempimento di quest'ultimo all'obbligo di concludere il contratto definitivo (avendo ceduto a terzi l'immobile promesso).

L'arbitro unico ha respinto la sua domanda ritenendo non comprovata la dazione della caparra confirmatoria che, in forza del contenuto del preliminare, risultava quietanzata dal promittente venditore e corrisposta tramite tre assegni bancari per la somma complessiva di euro 120.000,00, nonché tramite bonifico bancario di euro 30.000,00.

Spiegava l'arbitro che, come ammesso dallo stesso promissario acquirente (in una fattispecie di diritto disponibile dalle parti), tale contratto preliminare era finalizzato



anche a regolare i rapporti di credito che il sig. Alloa aveva con il figlio del convenuto, tale Luigi Busso, tramite il quale, tra l'altro, tutti i rapporti negoziali erano stati intrattenuti tra le parti, e che il contratto preliminare era strumentale alla restituzione, impropria, del prestito versato al medesimo.

Spiegava che alcuna prova vi era dell'efficacia e validità del contratto in ogni sua parte nonché (anche se la sottoscrizione del negozio era effettivamente autentica, come statuito da CTU) della consapevolezza del sig. Busso dell'avvenuta specifica stipulazione (eventualmente simulata) e, **comunque (in ogni caso), che alcuna prova risultava agli atti che l'asserito versamento quietanzato della caparra fosse effettivamente intervenuto**, giacché la contabile bancaria e l'assegno prodotto in copia si riferivano, rispettivamente, agli anni 2007 e 2008 (di molto antecedenti al preliminare) ed erano intestati a terzi beneficiari (tali Sfecla Gentiloni e Luigi Busso) e nessun'altra documentazione bancaria o contabile risultava prodotta.

Propone impugnazione Bartolomeo Alloa contestando la nullità del lodo **ex art. 829 n.1 c.p.c.** (per nullità della convenzione di arbitrato) giacché, secondo gli assunti dello stesso decidente in prime cure, **se il contratto preliminare (contenente la clausola arbitrale) era invalido o simulato, anche la clausola arbitrale non poteva che risultare invalida** e priva di effetti. Allega, inoltre, **la violazione dell'art. 829 n.5 c.p.c. (mancanza nel lodo dell'esposizione sommaria dei motivi) e n. 11 (contraddittorietà delle disposizioni contenute nel lodo).**

Si costituisce Giovanni Battista Busso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione e, comunque, il rigetto del gravame.

Questa Corte ritiene che il lodo debba essere confermato.

Quanto al primo motivo di impugnazione, si osserva che la contestata nullità di cui all'art. 829 n.1 c.p.c. (primo motivo di impugnazione) investe l'invalidità della convenzione arbitrale e **rientra tra le eccezioni di cui all'art.817, 2° e 3° c., c.p.c.**, le quali devono essere sollevate dalla parte interessata nella prima difesa del procedimento arbitrale (cosa che l'attuale impugnante non ha fatto), pena la preclusione dell'impugnazione ex art.817, 2°c., c.p.c.. La questione dell'invalidità dell'atto negoziale, del resto, **è stata trattata ampiamente** (anche con l'ausilio di CTU grafologica) **nel corso del procedimento impugnato** e nel pieno



contraddittorio delle parti senza che il sig. Alloa eccepisse alcunché (**neppure in via subordinata**) circa la validità della convenzione arbitrale.

Le invalidità del negozio sostanziale cui la convenzione accede, comunque, non si estendono alla clausola compromissoria, la quale non costituisce un elemento accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità ed autonomia, nettamente distinta da quella del contratto cui, appunto, accede, sicché ad essa non si estendono le eventuali cause di invalidità del negozio sostanziale e la clausola compromissoria rimane valida ed efficace (Cass.2021 n.30531).

In relazione al secondo motivo d'appello, l'art.829 n.5, c.p.c., nel prevedere, ex art.823 n.5 c.p.c., che il lodo contenga "l'esposizione sommaria dei motivi", richiede solo la possibilità di individuare la *ratio decidendi* (in assenza della quale si radica la nullità) che qui è ben chiara poiché l'arbitro allega (anche a prescindere da eventuali cause di invalidità-simulazione del contratto) che le stesse ammissioni dell'attore (circa l'utilizzo del negozio anche per regolare i rapporti di credito che il sig. Alloa aveva con il figlio del sig. Busso) evidenzerebbero una mancanza di prova in ordine alla circostanza che alcuna caparra sia mai stata versata, considerato anche che le somme allegate riguardano versamenti di svariati anni prima della stipula del contratto preliminare e indirizzati, inoltre, a soggetti terzi estranei al contratto preliminare stesso. L'arbitro, tra l'altro, evidenzia (correttamente) che la semplice consegna di assegni non rappresenta prova della dazione della relativa somma di denaro. Il tutto a prescindere dalla correttezza, nel merito, della decisione (che ritiene superata la prova del pagamento offerta dalla quietanza), che nulla c'entra con l'esposizione dei motivi del lodo.

A mente dell'art.829 n.11 c.p.c. (che prevede la nullità del lodo che contenga disposizioni contraddittorie), infine, la contraddittorietà deve essere intesa nel senso che il contrasto deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva, a meno che non impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass.2021 n.291): fattispecie esclusa da tutto quanto suddetto.



Le spese legali della presente fase di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. n. 55/14 (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale), per una causa di valore compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando;

respinge l'impugnazione proposta da Bartolomeo Alloa nei confronti di Giovanni Battista Busso avverso il lodo arbitrale emesso dall'arbitro unico in Torino in data 5/1/2021 ed oggetto del presente giudizio;

condanna Bartolomeo Alloa a pagare a Giovanni Battista Busso la somma di euro 13.560,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge sugli imponibili a titolo di refusione delle spese processuali del presente grado.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 13/09/2022 della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino.

Il Presidente estensore

dott. *Francesco Rizzi*

